



ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

CONSULENTI DEL LAVORO - OMCC

1 PREAMBOLO

Il presente Codice Etico, richiamati i principi del Codice europeo di condotta per mediatori del 2004, si ispira ai valori di correttezza, rispetto, trasparenza, professionalità e salvaguardia di tutti gli interessi coinvolti all'interno dell'Organismo di mediazione – "ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE – CONSULENTI DEL LAVORO"

Stabilisce i doveri cui i mediatori sono tenuti nei confronti delle parti, degli utenti in generale e degli altri professionisti.

Rappresenta il presupposto della qualità delle loro prestazioni ed un punto di riferimento in materia di etica e deontologia.

Definisce le regole di condotta a cui il mediatore impronta la propria attività e rappresenta la guida del mediatore.

Ha l'obiettivo di offrire un orientamento all'approccio d'intervento dei mediatori evidenziando le norme di condotta che i medesimi sono tenuti a seguire nell'espletamento del loro mandato.

E' finalizzato alla realizzazione dell'interesse delle parti che il mediatore è chiamato ad assistere nel perseguimento di una soluzione condivisa tra di esse che, nel rispetto della dignità di ciascuna, favorisca l'equo temperamento degli interessi in contesa.

Chiunque intenda essere riconosciuto mediatore professionista dell'Organismo dovrà conformarsi alle norme del presente Codice. L'iscrizione del mediatore professionista presso l'Organismo è subordinata alla riscontrata presenza di doti di qualità morali e scientifiche, nonché di competenza del candidato. I mediatori sono tenuti a rispettare i seguenti principi etici e deontologici e a praticarli perseguendo il costante miglioramento della qualità delle prestazioni che sono chiamati a rendere.

Eventuali fattispecie non disciplinate dal presente Codice o dal Regolamento interno potranno formare oggetto di specifico quesito presso l'Organismo.

Il mediatore deve rendere questo codice accessibile a tutte le parti del conflitto per consentire una verifica circa il conforme assolvimento degli impegni assunti.



2 PRECEDENZA DEL CODICE ETICO E DEONTOLOGICO

2.1 Il presente Codice si applica al mediatore professionista che espleta la propria attività presso l'Organismo

2.2 I mediatori che esercitino altra professione a carattere prevalente o comunque concomitante, devono dichiararlo preventivamente all'Organismo. I medesimi, onde evitare l'insorgenza di potenziali ragioni di incompatibilità o anche solo di inopportunità, dovranno chiaramente distinguere la loro attività professionale da quella di mediatore.

3 DEFINIZIONI

3.1 ORGANISMO

L'espressione "Organismo" designa l'Organismo di mediazione – “ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE – CONSULENTI DEL LAVORO”.

3.2 MEDIATORE

In questo codice, il termine “mediatore” è usato per individuare il "Mediatore professionale generalista", competente in tutti i settori in cui occorre superare una situazione di conflitto tra le parti e, a tal fine, migliorare o restaurare la qualità relazionale deteriorata tra i contendenti.

Trattasi del soggetto che, iscritto presso l'Organismo, combina le qualità di competenza, integrità, imparzialità a tal fine richieste. Mediatore professionista, a prescindere dalla materia oggetto della contesa, ben può essere un generico formatosi alle tecniche trasversali della mediazione in grado di gestire le situazioni di conflitto e di guidare progressivamente le parti verso il raggiungimento di un accordo.

Aderisce senza riserve agli statuti dell'Organismo, ai suoi regolamenti ed al presente Codice etico.

Il mediatore si contraddistingue per la promozione dell'etica e deontologia dei mediatori. E' un esperto indipendente, imparziale, neutrale e garante d' un processo confidenziale. Deve agire con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia, secondo i principi morali di lealtà verso l'Organismo e le parti, e di fedeltà verso il ruolo che adempie, nel rispetto delle regole di condotta, dei canoni di correttezza e di professionalità, nonché delle leggi in generale ed in particolare di quelle che regolano la sua professione.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

CONSULENTI DEL LAVORO - OMCC

Il mediatore interviene a comporre i conflitti nell'ambito del diritto civile e commerciale. Durante il procedimento si assicura del libero consenso delle parti e della loro capacità di assumere decisioni.

Il mediatore contribuisce a stabilire, ripristinare, promuovere la qualità relazionale tra le parti. La sua attività è intesa a facilitare la definizione dei rapporti mediante: un contributo creativo alle ipotesi di soluzione della lite; contributi pedagogici per permettere alle parti di adottare una soluzione in autonomia ed in piena responsabilità; ove ritenuto necessario, suggerimenti alle parti di approfondire aspetti tecnici o giuridici relativi all'affare esposto.

Il mediatore, nell'ambito del procedimento in cui è stato designato, non può esorbitare dalla sfera delle proprie funzioni. Pertanto, se da un lato gli è consentito di apportare un contributo anche creativo (in termini di proposte, idee, soluzioni possibili...), non deve (neanche quando il suo statuto professionale lo legittimerebbe) dare consiglio o prestare patrocinio ad una delle parti, sostituendosi ad uno specialista di altra professione.

3.3 MEDIAZIONE

E' un procedimento, non autoritativo, di ausilio alla parti in lite nella individuazione di una soluzione da loro condivisa attraverso un percorso motivazionale di responsabilizzazione e delle parti. Può insorgere o meno nel quadro di un'azione giudiziaria.

La mediazione deve tendere alla risoluzione del conflitto mediante il diretto coinvolgimento delle parti: infatti, un accordo cercato e voluto ha maggiori probabilità di essere concluso e rispettato.

3.4 ETICA

Riguarda i comportamenti che il mediatore adotta nel rispetto dei principi della mediazione. Si traduce con il rispetto di sé e degli altri in termini di libertà e dignità delle persone.

3.5 DEONTOLOGIA

Fa prevalere l'autorità della competenza e condensa l'insieme dei principi della condotta dei mediatori nell'esercizio delle loro attività professionali nei confronti:

- delle parti e delle loro posizioni;
- di chi le aiuta e coadiuva;
- degli altri professionisti;
- dei colleghi in generale.



4 ETICA

4.1 I VALORI DELLA MEDIAZIONE

Il mediatore deve essere persona esemplare. Nella vita personale, come in quella sociale, è persona proba e onesta ed attua sensibilmente i valori del rispetto dell'altrui libertà, identità, dignità.

Non può trarre profitto, credito o vantaggio millantando all'esterno la sua appartenenza all'Organismo.

4.2 IMPARZIALITA' MA NON INDIFFERENZA

Di fronte ad una situazione di pericolo o ad una persona in stato di difficoltà, il mediatore ha il dovere etico di agire affinché tutto operi nell'interesse e nel rispetto della vita delle persone.

Il mediatore non può, appellandosi ai principi di imparzialità, neutralità ed equidistanza, rivelare indifferenza o trattare con superficiale disinvoltura le difficoltà espostegli dalle parti.

4.3 POSIZIONE DEL MEDIATORE

Il mediatore è persona incline a sviluppare l'etica del rispetto dell'uomo e, per quanto concerne la sua sfera di attività, a praticare il principio di uguaglianza senza distinzione di sesso, età, origine, cultura, credo religioso o politico, o di altri elementi tipici che possano costituire fonte di discriminazione.

4.4 PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE

4.4.1 Il mediatore rispetta il principio di non discriminazione.

4.4.2. Il mediatore abiura le idee e le convinzioni discriminatorie. Tuttavia, non si renderebbe mai promotore o gregario di un'eventuale messa al bando o di una iniziativa di emarginazione in danno di persona che non ne condivide il principio.

4.5 AL COSPETTO DI INTENDIMENTI CONTRARI ALL'ETICA DELLA MEDIAZIONE

4.5.1 Il mediatore è portatore di un messaggio pacificatore e rispettoso. E' quindi attento a non dare appoggio alcuno all'elaborazione di strategie a scapito di una parte terza.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

CONSULENTI DEL LAVORO - OMCC

4.6 IMPIEGO DELLE TECNICHE DI MEDIAZIONE

4.6.1 Il mediatore utilizza le proprie competenze unitamente al proprio “know-how” in materia relazionale per consentire alle parti di prendere decisioni nel loro autonomo interesse.

4.6.2 Al mediatore è preclusa ogni genere di manipolazione tesa a procurare vantaggi a sé o a terzi. Non può percepire compensi o benefici ulteriori rispetto al corrispettivo convenuto e che gli spetta in virtù delle tariffe approvate.

5 DEONTOLOGIA

5.1 STATUTO DEL MEDIATORE

Il “mediatore” è la persona fisica che, individualmente o collegialmente con altri mediatori, svolge le attività deputate rimanendo priva, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo. Può essere libero professionista ovvero lavoratore dipendente di terzi, purché in possesso dei requisiti previsti per legge. Deve in ogni caso conservare la propria indipendenza e garantire l'esercizio dell'attività nel rispetto del presente codice. Può, quindi, esercitare parallelamente un'altra professione, fatte salve le cause di incompatibilità qui di seguito disciplinate

5.2 INCOMPATIBILITÀ

5.2.1 Il mediatore si astiene dal contribuire sotto qualunque forma alla realizzazione di azioni contrarie all'etica ed alla deontologia della mediazione.

5.2.2 Il mediatore non può appartenere o comunque partecipare a movimenti, attività, associazioni che professino o praticino principi in contrasto con il presente Codice.

5.2.3 Nell'esercizio dell'attività di mediazione, il mediatore deve sottrarsi ad ogni interferenza con le sue altre eventuali attività professionali.

5.2.4 Il mediatore deve astenersi laddove versi in conflitto d'interesse o altra ragione di incompatibilità o di inopportunità. Valgono le norme di cui agli artt. 51-52 cpc.

5.2.5 Nell'ipotesi in cui le parti non addiventano alla conciliazione della lite e quindi il procedimento si concluda senza il raggiungimento di un accordo tra le stesse, il mediatore designato non potrà successivamente prestare la propria attività come arbitro, consulente, difensore di una delle parti per lo stesso affare trattato durante il procedimento di mediazione.

5.2.6 Nel caso in cui una delle parti rifiuti di esperire il procedimento di mediazione, e di conseguenza la mediazione non abbia luogo, il professionista che ne aveva proposto il ricorso, non è soggetto ai limiti di cui al precedente punto 5.2.5



6. RELAZIONI TRA MEDIATORI

6.1 OBBLIGO DI RISPETTO TRA MEDIATORI

6.1.1 I mediatori hanno il dovere di interagire tra loro nel più rigoroso rispetto del principio di colleganza.

6.1.2 I mediatori dimostrano rispetto verso tutti i professionisti, in particolare quelli che operano nell'ambito della mediazione, indipendentemente dal loro statuto, dalla loro formazione e dal loro settore d'esercizio, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno all'Organismo e dal ruolo ricoperto al suo interno.

6.1.3 Qualora un mediatore, per qualunque ragione sopravvenuta, non possa proseguire nella procedura di mediazione, ha il dovere di segnalarlo tempestivamente all'Organismo. Quest'ultimo provvederà alla designazione di nuovo mediatore in mancanza di indicazione congiunta proveniente dalle parti.

6.1.4 Il mediatore possiede e cura il senso della solidarietà.

6.1.5 Il mediatore, secondo le sue disponibilità, può dare il suo sostegno a qualsiasi mediatore meno esperto o bisognoso. Una richiesta in tal senso può essergli direttamente formulata da qualsiasi collega o può essergli segnalata una particolare esigenza da parte dell'Organismo.

6.1.6 Il mediatore non deve rendere - né autorizzare che sia resa in suo nome - una prestazione in conflitto con le disposizioni del presente codice.

6.1.7 Un mediatore può ricorrere al "consiglio" di un altro mediatore in virtù dei rapporti di colleganza. Non può avvalersi del suo ausilio delegando quest'ultimo al procedimento mediante attività di "sub-mediazione".

6.1.8 Un mediatore non può accettare l'incarico allorché le parti abbiano precedentemente esperito, per la stessa domanda, un procedimento di mediazione presso altro mediatore senza però assolvere ai rispettivi obblighi finanziari. Tuttavia, la mediazione può avere impulso qualora il mediatore non retribuito manifesti il consenso.

6.2 OBBLIGO DI RISPETTO DEI CLIENTI E DOVERE DI ACCOGLIENZA

6.2.1 Il mediatore è rispettoso nei confronti delle persone. Non esprime giudizi sulla natura dei conflitti e sul modo di gestirli.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

CONSULENTI DEL LAVORO - OMCC

6.2.2 Il mediatore è attento agli stati di debolezza che possono affliggere coloro che ricorrono ai suoi servizi. Cosciente del clima di fiducia che è chiamato ad instaurare, rispettoso degli animi, è attento a non creare relazioni di dipendenza.

6.2.3 Se a causa di considerazioni di ordine morale, di circostanze personali o per qualsiasi altra ragione, il mediatore avverta disagio ad assumere o a proseguire l'incarico, può orientare le parti verso la scelta di un altro mediatore, senza doversene giustificare.

6.3 OBBLIGAZIONE DI MEZZI

6.3.1 Il mediatore è chiamato a rendere una prestazione di mezzi e non di risultato. La sua dologente condotta è improntata ai criteri di indipendenza, imparzialità, neutralità, competenza, esperienza e perizia. Mette a disposizione il suo "know-how" per la ricerca di una soluzione della lite condivisa dalle parti.

6.4 OBBLIGO DI FORMAZIONE PERMANENTE E DI PERFEZIONAMENTO

6.4.1 Il mediatore è tenuto ad un continuo aggiornamento professionale in tema di mediazione e di rimedi alternativi alla risoluzione delle controversie.

6.4.2 Il mediatore partecipa a seminari, incontri, corsi di formazione o di perfezionamento almeno una volta all'anno.

6.4.3 Il mediatore tende a migliorare costantemente le attitudini, le capacità e le competenze indispensabili ad agire in qualità di mediatore professionale.

6.5 DIVULGAZIONE DELLO SPIRITO E DELLA PRATICA DELLA MEDIAZIONE

6.5.1 Il mediatore può favorire la cultura della mediazione anche promuovendo l'inserimento delle clausole di mediazione all'interno dei contratti.

6.5.2 Nel caso in cui il mediatore eserciti parallelamente altra professione regolamentata, presterà cautela a non ingenerare confusioni e/o contrapposizioni con le sue altre attività.

6.5.3 Il mediatore è legittimato a rappresentare, alle parti di una controversia, la possibilità di avvalersi della mediazione. Per ciò, può attivarsi affinché gli interessati vi aderiscano, fornendo loro documenti di informazione o a carattere pubblicitario da cui risulti il suo nome, i suoi dati e la sua appartenenza all'Organismo.

6.5.4 Il mediatore non può utilizzare il simbolo grafico dell'Organismo, né impegnare lo stesso senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ODM o di un suo delegato.

6.5.5 È particolarmente attento a non formulare ipotesi comparative con qualsiasi altro mediatore professionale o altro Organismo ed a non generare confusioni tra gli stessi.

6.5.5 In tutti i casi, nel promuovere la mediazione, il mediatore non deve ingenerare, nelle parti, facili illusioni sul conseguimento dei risultati attesi e perseguiti dalle stesse.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

CONSULENTI DEL LAVORO - OMCC

6.6 RETRIBUZIONE DEL MEDIATORE

6.6.1 Il compenso del mediatore e la sua misura sono stabiliti per legge o, quando consentito, dall'organismo.

6.6.2 Prima di eseguire la prestazione, il mediatore rende edotte le parti sulle modalità finanziarie dell'adempimento, senza mai accettare compensi in via diretta.

6.7 RISULTATO DELLA MEDIAZIONE

6.7.1 All'esito del procedimento, il mediatore può trovarsi a constatare il cattivo esito della procedura qualora le parti non addivengano ad un accordo o, al contrario, il superamento (completo o parziale) delle contrapposizioni nel caso in cui gli interessati decidano di transigere in tutto o in parte la vertenza.

6.7.2 La necessità che le parti si autodeterminino nella scelta della soluzione più congeniale ai loro fini, implica che il mediatore operante nel rispetto del presente Codice e della Legge, nemmeno astrattamente, può mai essere chiamato a rendere una obbligazione di risultato.

6.8 RELAZIONE, PARERE E RACCOMANDAZIONE

6.8.1 Il mediatore può redigere una "relazione di mediazione", nel rispetto delle norme di riservatezza.

6.8.2 La proposta di conciliazione da questi eventualmente formulata, non può rivestire il carattere del consiglio o della raccomandazione.

6.8.3 Il mediatore può promuovere processi di mediazione rispettosi del codice d'etica e di deontologia al quale deve sistematicamente uniformarsi e fare riferimento.

6.9 DOVERE DI INFORMAZIONE

6.9.1 Il mediatore può organizzare incontri, convegni o altre iniziative finalizzate a diffondere la cultura della mediazione e, in particolare, a segnalare la necessità di inserire clausole di mediazione nei contratti.

6.9.2 Può ugualmente organizzare iniziative di formazione con l'obiettivo di favorire una migliore conoscenza del procedimento e delle pratiche della mediazione.

6.9.3 Il mediatore ha il dovere d'informare le parti circa la dinamica del procedimento. Prima del suo avvio, deve assicurarsi che le parti abbiano ben compreso il suo svolgimento.

6.9.4 Si accerta del motivo che ha indotto le parti a promuovere il procedimento di mediazione; si assicura che le parti siano titolari degli interessi dedotti e contrapposti e, come tali, siano effettivamente in grado di disporre del diritto corrispondente; verifica la sussistenza dei pieni poteri di decisione, in capo ai presenti, in merito alla scelta della soluzione della contesa.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

CONSULENTI DEL LAVORO - OMCC

6.9.5 E' costantemente versato nell'obiettivo, proprio della mediazione, di favorire un accordo il più soddisfacente possibile per le parti.

6.9.6. Chiarisce le norme di funzionamento, che condizionano le modalità pratiche della mediazione: il luogo; il calendario degli incontri che, laddove possibile, concerta con le parti; le modalità di pagamento dell'indennità etc.

6.9.7 Fa emergere le proprie capacità di comunicazione. Indica alle parti il ruolo del mediatore nella regolamentazione del procedimento. Definisce anche il suo ruolo nel quadro di un percorso di accompagnamento (pedagogico e creativo) verso la ricerca di un'intesa tra le parti.

6.9.8 Enuncia il principio di riservatezza che copre qualsiasi proposta d'accordo e gli eventuali documenti interni alla mediazione.

6.9.9 Qualora il mediatore dia luogo a sessioni di intrattenimento separate, rammenta alle parti che le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso delle stesse – salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni – sono coperte dal vincolo di riservatezza e non possono essere divulgate all'altra parte.

6.10 INDIPENDENZA

6.10.1 Il mediatore è persona libera ed indipendente da qualsiasi autorità.

6.10.2 Non soffre dipendenze o condizionamenti di natura economica, ideologica, culturale, giudiziaria.

6.10.3 Il mediatore non può subire il condizionamento psicologico della parte che lo ha indicato o di quelle che lo hanno designato. Agendo con indipendenza deve accertarsi che le parti accolgono il suo intervento con l'unico obiettivo di consentir loro di trovare la soluzione più idonea a soddisfare il loro esclusivo interesse.

6.11 IMPARZIALITÀ

6.11.1 Il mediatore è particolarmente attento ai fenomeni ed alle dinamiche dell'animo umano ma non si lascia condizionare da sentimenti di simpatia o antipatia nei confronti delle parti.

6.11.2 È attento a non fare prevalere il suo credo, le sue conoscenze, le sue certezze o le sue esperienze nel confronto che instaura con le parti. All'occorrenza, può chiedere di essere sostituito. Il mediatore non adotta misure per sospendere la mediazione senza riferirne all'Organismo.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

CONSULENTI DEL LAVORO - OMCC

6.12 NEUTRALITÀ

6.12.1 La neutralità concerne la posizione del mediatore rispetto alla soluzione adottata dalle parti

6.12.2 Il mediatore non esercita influenza sulle parti per fare adottare loro una soluzione, anche quando questa soluzione gli sembri la più ragionevole o la più equa.

6.12.3 Il mediatore, se richiesto dalle parti, può esprimere un parere. In questo caso, egli può redigere una "relazione di mediazione" nella quale si premura di non citare alcuna persona e di non fare riferimento a fatti che la rendano altrimenti individuabile. La sua relazione non può essere orientata in anticipo verso un'ipotesi di soluzione della lite se le parti non lo abbiano richiesto espressamente (in tal caso viene resa sotto forma di proposta).

6.13 RISERVATEZZA

6.13.1 Il mediatore è tenuto alla riservatezza più rigorosa e ne informa le parti.

6.13.2 Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

6.13.3 Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. Per il resto, il vincolo di riservatezza ha rilevanza esterna con riguardo ai terzi e non alle parti della mediazione.

6.13.4 Se viene a conoscenza di "fatti impeditivi", o se la soluzione scelta dalle parti è contraria ai suoi valori, il mediatore deve riferirne all'Organismo che assumerà i provvedimenti più idonei per la prosecuzione del procedimento in corso, ove del caso, designando altro mediatore in sua sostituzione.

6.13.5 Se il mediatore chiede il contributo di altro mediatore, quest'ultimo, a sua volta, è vincolato alla riservatezza ed al segreto professionale.

6.14 INUTILIZZABILITÀ E SEGRETO PROFESSIONALE

6.14.1 Il mediatore è tenuto al segreto professionale e ne informa le parti.

6.14.2 Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.



ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

CONSULENTI DEL LAVORO - OMCC

6.14.3 Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

6.15. ADESIONE AL PROCEDIMENTO E LIBERO CONSENSO

6.15.1 Il mediatore deve esser certo del libero consenso e della capacità di decidere le parti.

6.15.2 Nel caso di una mediazione per impulso del giudice, il mediatore verificherà che le parti abbiano accettato la mediazione, non per strategia, né per compiacere il magistrato nell'esclusivo timore di contraddirlo, ma con l'intento genuino di ricercare la soluzione più soddisfacente possibile.

6.15.3. Il mediatore attua le sue qualità pacificatrici per permettere alle parti di riflettere in merito sulle rispettive posizioni.

6.15.4 Il mediatore fa firmare un accordo d'adesione al processo di mediazione, che ha natura esclusivamente confidenziale, e che non deve in alcun modo essere considerato un contratto, in cui venga dichiarato dalle parti l'obiettivo di raggiungere il risultato di un accordo amichevole.

6.16. SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLA MEDIAZIONE

6.16.1. Ogni parte può interrompere liberamente la partecipazione alla mediazione, senza doverne giustificare il motivo.

6.16.2. Il mediatore, se constata che la presenza di terzo (consulente o altri) ostacoli la progressione della mediazione, può richiedere che la mediazione prosegua alla presenza delle sole parti interessate.

6.17 CONTROVERSIA AVENTE COME PARTE UN MEDIATORE

6.17.1 Nei casi in cui il conflitto abbia come parte un mediatore, l'Organismo deve esserne preventivamente informato.

6.17.2. Se è chiamato in causa per questioni che riguardano la sua attività professionale da clienti o da colleghi, il mediatore dovrà rispondere dinanzi all'Organismo entro 30 giorni. Se non si presenta entro questo termine, potrà essere considerato come dimissionario o essere escluso.